

CONTROLLO

Con gli ISA Italia si rinnova la relazione del sindaco-revisore

di Fabio Landuzzi

I Principi di revisione **ISA Italia**, che si applicano per le revisioni legali dei conti a partire dai **bilanci d'esercizio aventi inizio dal 1 gennaio 2016**, dedicano alla **relazione finale del revisore** contenente il **giudizio sul bilancio** d'esercizio ben cinque (più uno) principi di revisione; si tratta precisamente dei seguenti documenti:

- **Isa Italia n. 700**: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;
- **Isa Italia n. 705**: Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente;
- **Isa Italia n. 706**: Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;
- **Isa Italia n. 710**: Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo;
- **Isa Italia n. 720**: Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile;
- **Isa Italia n. 720B**: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza.

Il recente **Documento pubblicato dal Cndcec**, nello scorso mese di dicembre 2015, intitolato **“L'applicazione dei Principi di revisione internazionali (Isa Italia) alle imprese di dimensioni minori”** contiene inoltre alcune indicazioni di ordine pratico per quanto concerne l'applicazione delle prescrizioni previste negli Isa Italia ai fini della predisposizione della **relazione del revisore nel caso di sindaci-revisori**, ossia nelle circostanze in cui la revisione legale dei conti è affidata al **Collegio sindacale**, oppure al **sindaco unico**.

In particolare, viene rammentato che i sindaci-revisori sono tenuti a predisporre come noto **due relazioni**:

1. la **relazione sulla vigilanza** e sui doveri del collegio sindacale (sindaco unico) prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c.; e
2. la **relazione di revisione** prevista dall'art. 14, D.Lgs. 39/2010.

Mentre la prima relazione, quella riferita alla attività di vigilanza dei sindaci, è predisposta in **forma libera** – seppure vi siano come noto delle **utili indicazioni** fornite in alcuni documenti pubblicati dalla Professione con riguardo alla sua struttura ed ai suoi contenuti -, la **relazione di revisione** deve essere **preparata in conformità ai Principi ISA Italia**.

E' peraltro **facoltà del sindaco-revisore predisporre due relazioni separate, oppure predisporre un unico documento**; il **Cndcec** si esprime in senso più **favorevole per questa seconda**

soluzione che indica come “raccomandata” alla scopo di far assumere al documento nella sua interezza la natura di una **“rendicontazione sul controllo societario”**.

A questo riguardo, la **struttura di documento unitario** proposta dal Cndcec corrisponde a quella qui di seguito schematizzata:

Titolo

Destinatari

Premessa

A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1 – Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Luogo e data

Firma

Il **luogo di emissione** della relazione è quello ove si trova la sede dell'ufficio del Presidente del Collegio sindacale, in caso di organo pluripersonale. La **data di emissione** sarà quella in cui il Collegio sindacale approva il documento; in caso di **approvazione unanime**, è consentito che la firma della relazione sia apposta dal solo Presidente, precisando la circostanza nella relazione stessa.